

5. Ogni onere inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi è a carico del comune inadempiente."

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 89/1998

1. L'articolo 11 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Contributi regionali

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

2. La Giunta regionale può disporre la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità:

a) ai comuni che abbiano approvato il piano di risanamento acustico entro i termini di cui all'articolo 8;

b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'articolo 9, il piano di miglioramento acustico.

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano di classificazione acustica."

Capo II

Norme transitorie ed entrata in vigore

Art. 10

Norme transitorie

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti per i quali all'atto della sua entrata in vigore è intervenuta l'adozione del progetto di piano di classificazione acustica ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 89/1998 come vigente precedentemente alla modifica operata dall'articolo 5.

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 10 della l.r. 89/1998 come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, la provincia esercita i poteri sostitutivi garantendo l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica entro il 31 dicembre 2005.

3. Nell'ambito delle risorse stanziare per il 2005 ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 la Giunta regionale può disporre la concessione di contributi per l'approvazione del piano di classificazione acustica ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla

tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), individuando il grado di disagio rilevante ai sensi della medesima l.r. 39/2004 ed a condizione che:

a) all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora adottato il piano;

b) l'approvazione intervenga entro il 30 aprile 2005.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 29 novembre 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23.11.2004.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), pubblicata sul Bollettino ufficiale 10 dicembre 1998, n. 42, coordinato con:

- legge regionale 29 novembre 2004, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico"), pubblicata su questo stesso Bollettino ufficiale.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 22 novembre 2004.

Testo coordinato della Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico.

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Funzioni riservate alla Regione

Art. 3 - Compiti delle province

Art. 4 - Piano comunale di classificazione, acustica

Art. 5 - *Procedura del piano comunale di classificazione acustica*

Art. 6 - Divieto di contatto di aree

Art. 7 - Coordinamento con gli strumenti urbanistici

Art. 8 - Piano comunale di risanamento acustico

Art. 9 - Piano comunale di miglioramento acustico

Art.10 - *Poteri sostitutivi*

Art.11 - *Contributi regionali*

Art.12 - Disposizioni in materia di impatto acustico

Art.13 - Piani aziendali di risanamento acustico

Art.14 - Controlli

Art.15 - Compiti dell'ARPAT

Art.16 - Tecnico competente

Art.17 - Sanzioni amministrative

Art.18 - Abrogazioni di leggi

Art.19 - Integrazione all'articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

Art. 1

Finalità della legge

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

2. Ai fini di cui al comma 1 valgono tutte le definizioni adottate dalla l. 447/1995. Valgono inoltre le definizioni contenute nei decreti applicativi della stessa legge.

3. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale *in materia di governo del territorio*⁽¹⁾.

Art. 2

Funzioni riservate alla Regione

1. Il consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai sensi della presente legge.

2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classifi-

ficazione acustica disciplinati dall'articolo 4, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a) del presente comma, delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico Possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'articolo 4, valori inferiori a quelli determinati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi della lettera a) del comma 1, articolo 3 della l. 447/1995;

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8;

f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi della *legge regionale in materia di governo del territorio*⁽²⁾, per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

3.⁽³⁾ Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, regionali e provinciali; nell'individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all'articolo 4.

Art. 3

Compiti delle province

1. Le province, ai sensi della *legge regionale in materia di governo del territorio*⁽⁴⁾, in conformità con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui all'articolo 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (PTC), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della pre-

sente legge, le province, avvalendosi dell'ARPAT, provvedono:

a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore, nonché, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;

b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale.

Art. 4

Piano comunale di classificazione acustica

1.⁽⁵⁾ *I comuni, entro il termine perentorio del 1 marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti, dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), approvano, con la procedura prevista dall'articolo 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.*

2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli. 6 e 7 del d.p.c.m. 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione, salva la facoltà, per i comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).

3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello previsto dalla legge regionale in materia di governo⁽⁶⁾.

Art. 5⁽⁷⁾

Procedura del piano comunale di classificazione acustica

1.⁽¹³⁾ *Il comune, ai fini di cui all'articolo 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla provincia.*

2. *Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla legge regionale in materia di governo del territorio.*

3. *Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale e la provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni.*

4. *Entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.*

5. *Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:*

a) *è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla provincia;*

b) *acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);*

c) *è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.*

6. *Qualora la localizzazione delle aree di cui all'articolo 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.*

7. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.*

8. *I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla provincia. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 2, sono tenuti all'adeguamento entro il termine perentorio del 1 marzo 2005.*

9. *Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b2), della legge regionale 18 aprile 1996, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende USL, competenti per territorio.*

Art. 6

Divieto di contatto di aree

1. E vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, qualora i valori di qualità di cui all'articolo 8, comma 2, si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.

2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra comuni confinanti, la provincia territorialmente competente provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati. Ove il conflitto riguardi comuni appartenenti a province diverse, si provvede d'intesa tra le province interessate. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, provvede la Regione con propria deliberazione.

3. Ove non risulti possibile, in zone già urbanizzate, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta un piano di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 7

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5 comma 5, lettera b)⁽⁸⁾.

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della legge regionale in materia di governo del territorio⁽⁹⁾, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica, devono essere adeguati con esso.

Art. 8

Piano comunale di risanamento acustico

1. I comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:

a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 6, comma 3;

b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della l. 447/1995, come determinati ai sensi dell'articolo 6 del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

2. Se, alla data di entrata in vigore del piano di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate dal comma 1, il comune⁽¹⁰⁾ provvede, entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente, provvede entro 12 mesi dalla conoscenza

del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.

3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 2 della presente legge.

4. Contestualmente all'approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'articolo 11. Copia del piano viene trasmessa anche all'ARPAT e alle Aziende USL di riferimento.

Art. 9

Piano comunale di miglioramento acustico

1. I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 8, possono predisporre appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità determinati, ai sensi articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995, dall'articolo 7 del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

2. Il comune trasmette il piano di miglioramento acustico approvato alla provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'articolo 11.

Art. 10⁽¹¹⁾

Poteri sostitutivi

1. Qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano di classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la provincia provvede in via sostitutiva⁽¹⁴⁾.

2. L'esercizio dei poteri sostitutivi è preceduto, relativamente a ciascuno degli adempimenti di cui al comma 3, da diffide ad adempiere entro sessanta giorni.

3. La provincia esercita i poteri sostitutivi in relazione ai seguenti adempimenti singolarmente considerati:

a) adozione del progetto di piano di classificazione acustica;

b) approvazione del piano di classificazione acustica;

c) adozione del progetto di adeguamento del piano comunale di classificazione acustica già approvato dal comune secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 ai criteri ed indirizzi definiti nella deliberazione del consiglio regionale di cui all'articolo 2;

d) approvazione del piano di cui alla lettera c).

4. La provincia esercita altresì i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano di risanamento disciplinato all'articolo 8, nel rispetto del termine di diffida di cui al comma 2.

5. Ogni onere inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi è a carico del comune inadempiente.

*Art. 11⁽¹²⁾**Contributi regionali*

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

2.(15) La Giunta regionale può disporre la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità:

a) ai comuni che abbiano approvato il piano di risanamento acustico entro i termini di cui all'articolo 8;

b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'articolo 9, il piano di miglioramento acustico.

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano di classificazione acustica.

Art. 12

Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'articolo 8, comma 2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge.

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'articolo 8, comma 3, l. 447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, l. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio:

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 4, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto di iniziativa.

6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), l. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 13

Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.

2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal comune e dall'ARPAT.

3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 3 del d.p.c.m. 1 marzo 1991, non in contrasto con le norme della presente legge e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell'articolo 2, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal comune.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

Art. 14
Controlli

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14, comma 2, l. 447/1995, avvalendosi per le rispettive competenze dell'ARPAT e delle aziende USL.

2. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 5, i controlli relativi devono essere eseguiti entro i termini previsti ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14 della l. 447/1995.

Art. 15
Compiti dell'ARPAT

1. L'ARPAT, nell'ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede:

a) a trasmettere tutti i dati alle amministrazioni interessate ed alle aziende USL competenti per territorio;

b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;

c) a segnalare tempestivamente, oltre che al comune, anche alle province ed alla Giunta regionale, la presenza di condizioni che determinano l'obbligo di predisposizione, ai sensi dell'articolo 8, del piano comunale di risanamento acustico;

d) a trasmettere alle autorità competenti all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 9 della l. 447/1995, le relative segnalazioni.

2. Le aziende USL, nell'ambito delle proprie competenze, possono richiedere all'ARPAT specifiche attività di rilevamento e controllo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 66/1995.

Art. 16
Tecnico competente

1. La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata ai sensi dell'articolo 2, commi 6, 7 ed 8, della l. 447/1995.

2. L'esercizio dell'attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione alla provincia

competente, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento.

3. La provincia organizza, avvalendosi dell'ARPAT, iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di acustica ambientale, da attuarsi in conformità con le norme statali e regionali vigenti.

4. Al fine di consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attività utile è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto, oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche operanti nel settore.

Art. 17
Sanzioni amministrative

1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal comune in conformità con gli indirizzi regionali.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, il relativo piano di risanamento.

3. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'articolo 13, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle previste dalla legge regionale 12 no-

vembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 18

Abrogazione di leggi

1. omissis⁽¹⁶⁾

Art. 19

Integrazione all'articolo 40 della
l.r. 16 gennaio 1995, n. 5

1. All'articolo 40, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente alinea: "varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 89/98 (Norme in materia di inquinamento acustico)".

NOTE

- 1) Parole così sostituite con l.r. 67/2004, art. 1.
- 2) Parole così sostituite con l.r. 67/2004, art. 2, comma 1.
- 3) Comma così sostituito con l.r. 67/2004, art. 2, comma 2.
- 4) Parole così sostituite con l.r. 67/2004, art. 3.
- 5) Comma così sostituito con l.r. 67/2004, art. 4, comma 1.
- 6) Parole così sostituite con l.r. 67/2004, art. 4, comma 2.
- 7) Articolo così sostituito con l.r. 67/2004, art. 5.
- 8) Parole aggiunte con l.r. 67/2004, art. 6, comma 1.
- 9) Parole così sostituite con l.r. 67/2004, art. 6, comma 2.
- 10) Parola così sostituita con l.r. 67/2004, art. 7.
- 11) Articolo così sostituito con l.r. 67/2004, art. 8.
- 12) Articolo così sostituito con l.r. 67/2004, art. 9.
- 13) L'articolo 10, comma 1, della l.r. 67/2004 dispone:

"Art. 10 - Norme transitorie

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti per i quali all'atto della sua entrata in vigore è intervenuta l'adozione del progetto di piano di classificazione acustica ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 89/1998 come vigente precedentemente alla modifica operata dall'articolo 5."

14) L'articolo 10, comma 2, della l.r. 67/2004 dispone:

"Art. 10 - Norme transitorie

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 10 della l.r. 89/1998 come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, la provincia esercita i poteri sostitutivi garantendo l'approvazione dei

piani comunali di classificazione acustica entro il 31 dicembre 2005."

15) L'articolo 10, comma 3, della l.r. 67/2004 dispone:

"Art. 10 - Norme transitorie

3. Nell'ambito delle risorse stanziati per il 2005 ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 la Giunta regionale può disporre la concessione di contributi per l'approvazione del piano di classificazione acustica ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), individuando il grado di disagio rilevante ai sensi della medesima l.r. 39/2004 ed a condizione che:

a) all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora adottato il piano;

b) l'approvazione intervenga entro il 30 aprile 2005."

16) Si omette un elenco di leggi regionali abrogate.

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 68

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 82/2000

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 82/2000

Art. 3 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 82/2000

Art. 4 - Disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese

Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 82/2000

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, è inserito il seguente: